

## proposta di legge n. 336

a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Giancarli

*presentata in data 19 giugno 2013*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22:  
“NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E  
ASSETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI  
5 AGOSTO 1992, N. 34 ‘NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA  
E DI ASSETTO DEL TERRITORIO’ E 8 OTTOBRE 2009, N. 22  
‘INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL  
FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPAZIONE,  
MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE  
DI EDILIZIA SOSTENIBILE”

---

Signori Consiglieri,

la legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 pone tra i propri obiettivi quello di ridurre il consumo di suolo (articolo 1, comma 2, lettera a); per raggiungere tale obiettivo la legge incentiva e promuove la riqualificazione urbana e il “costruire sul costruito”.

Per dare maggiore forza e incisività a tale obiettivo, la legge introduce il divieto di fare nuove varianti urbanistiche qualora le previsioni di espansione urbana, dei piani regolatori vigenti, non siano state attuate almeno per il 75%.

Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011 attenua tale divieto introducendo la possibilità di ampliare gli insediamenti produttivi con due condizioni: che l'ampliamento sia contiguo all'esistente e non ne superi il 10% della superficie.

Tale dizione non funziona però in quei particolari casi in cui c'è necessità, ad esempio, di raddoppiare o triplicare singoli edifici produttivi ubicati al di fuori di insediamenti: il limite del 10% dell'esistente si rivela allora insufficiente.

Con la modifica contenuta nella presente proposta di legge si intende pertanto consentire tutti gli ampliamenti, di qualsiasi dimensione, per tutte le attività produttive già insediate, collegando così la deroga del principio di “costruire sul costruito” ai soli casi di effettiva necessità, tenuto conto anche della crisi economica che stiamo attraversando.

La proposta di legge è composta di due articoli. Il primo contiene il testo della modifica ed il secondo, la dichiarazione d'urgenza.

**Art. 1**

*(Modifica alla l.r. 22/2011)*

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") è sostituito dal seguente:

"3. E' consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di attività produttive insediate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate."

**Art. 2**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.